

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

N. 176 **reg Sent.**
anno 2008

Napoli (sezione VI^a)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso nr. 7861/2005 proposto da: *Evora Francisca Antonio*

rappresentata e difesa dall'avv.to Giampero Cuomo e Fabio Lojodice con cui domicilia in Napoli, v. V. Colonna nr. 30; ;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,

l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t.,

rapp.ti e difesi dall'Avv.ra distr.le dello Stato, con cui domiciliano in v. Diaz nr. 11, Napoli;

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Interno K10/51324 del 15.6.2005 di rigetto della istanza dell'11.10.2001 ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett f), L. 91/1992 per la concessione della cittadinanza italiana;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all'udienza del 12.12.2007 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto

1.– La parte ricorrente, cittadina dell'isola di Capo Verde, si duole che il Ministero dell'Interno abbia respinto la sua istanza per ottenere la cittadinanza italiana.

Articola pertanto cinque motivi con cui deduce la violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; L. 91/1992; DPR 362/1994; DPR 572/1993; L. 241/1990; D.M. 284/1993) e l'eccesso di potere sotto molteplici profili.

2.– L'amministrazione ha provveduto a costituirsi.

3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all'udienza indicata.

4.– Preliminarmente, si osserva che non può essere esaminata la eccezione sollevata –direttamente dal Ministero resistente nella relazione poi depositata dall'Avvocatura erariale nel presente

giudizio– di incompetenza territoriale: *L'incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo è deducibile, dalla parte intimata, solo con l'apposita procedura di regolamento di competenza, per cui qualora tale procedura non risulti esperita correttamente il giudice di primo grado omette di decidere sull'eccezione non ritualmente formulata* (CdS V – nr. 4363 - 22 giugno 2004).

4.1.– Nel merito, il Tribunale giudica il ricorso infondato.

4.1.1.– Il fulcro principale della reiezione è dato dal rilievo che, come afferma la giurisprudenza, *Il conferimento della cittadinanza italiana presuppone l'accertamento dell'interesse pubblico, da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già solo sul semplice riferimento all'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di esigenze personali; pertanto, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione deve tener conto, oltre che dell'aspirazione all'acquisto della cittadinanza, anche della possibilità di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione alla comunità dello Stato, nonché della serietà delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettività di origine per scegliere la nazionalità italiana* (CdS IV^a - nr. 6063 - 7 novembre 2002).

Applicando tale linea interpretativa –che il Tribunale condivide– è agevole rilevare la esaustività della motivazione adottata dalla amministrazione che ha riscontrato (sulla base di parametri legislativi ineccepibili in quanto pertinenti) una situazione economica della richiedente che esporrebbe lo Stato Italiano ad “eventuali provvidenze” gravanti sul Pubblico Erario.

Circa le ragioni finanziarie, la difesa della ricorrente replica che la istante è del tutto “autonoma” sul piano economico sicché, “quando avrà raggiunto l’età pensionabile sarà comunque nella condizione di provvedere al suo sostentamento senza perciò gravare sul bilancio pubblico” (cfr. memoria del 28.11.2007): trattasi, tuttavia, di rilievo in fatto che in nulla elide la portata giuridica del ragionamento espresso dal Ministero. In diritto, sul punto, la difesa osserva che la normativa richiamata dal Ministero (D.L. 382/1989 conv. in L. 8/1990) non costituirebbe un parametro pertinente, atteso che la esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie competerebbe anche agli **stranieri** iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Tale obiezione non ha tuttavia rilievo, atteso che la dispensa per gli **stranieri** (ex art. 3, c. 2, L. 8/1990) era rapportata alla sussistenza per gli stessi delle condizioni di cui al comma 1 lett. a) del predetto articolo 3 ove si dispensa(va)no i cittadini riconosciuti dai Comuni di residenza in condizione di “indigenza” ai sensi dell'art. 32, I° c., della Costituzione: tale lettera, però, è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1991 dall'art. 5, L. 29.12.1990 n. 407.

A ciò si aggiunga la sottolineatura –decisiva ad avviso del Tribunale– che, come conclude il provvedimento impugnato, “non è dato rilevare la sussistenza di benemerienze o circostanze tali da poter comunque giustificare l'attribuzione dell'invocato beneficio”.

A fronte di tali compositi apprezzamenti, non ha pregio giuridico la principale tesi difensiva della ricorrente che lamenta il mancato riscontro di un accertamento “tipico e tassativo” cui soltanto sarebbe tenuta l'amministrazione.

Uguale reiezione si pone per le censure procedurali: non era dovuto l'avviso dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, cui la ricorrente ha partecipato, come attestano i documenti dalla stessa esibiti; nessun dubbio poi sulla competenza ministeriale, circa la adozione del provvedimento, atteso la sua esplicita previsione ex art. 8 della L. 91/1992, a nulla rilevando che, per la presentazione della istanza, l'art. 7 della L. 91 cit., ora preveda l'inoltro tramite l'Ufficio prefettizio territorialmente competente.

Non si applica, infine, l'art. 8, c. 2 L. 91/1992 (*L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni*): come, infatti, emerge dallo stesso provvedimento, il termine preclusivo indicato (il cui superamento comporterebbe peraltro il difetto di giurisdizione del G.A.: *cfr.*, Cass. sez. Un. 1000/1995) non si deve ritenere oltrepassato, posto che, sebbene la istanza sia stata presentata nel 2001, l'amministrazione ha vagliato successivamente la "documentazione esibita a corredo della domanda" afferente alla posizione reddituale per l'anno 2003, in quanto trasmessa al Ministero nel novembre del 2004 (*cfr.*, fascicolo dell'Avv.ra erariale).

Ne consegue che soltanto alla fine dell'anno 2004 l'Ufficio procedente ha potuto valutare, nella loro completezza, i documenti posti a "corredo" della istanza originaria, sicché solo da tale ultimo termine può dunque farsi decorrere il biennio previsto dal legislatore.

Il ricorso è pertanto da respingere.

5.– Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione *sesta*) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

Respinge il ricorso nr. 7861/2005.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina all'amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, 12.12.2007